

COMUNE DI COSSIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 14 Del 28-03-18

**Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. SOP=
PRESSIONE COMMISSIONE EDILIZIA.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria;
Risultano all'appello nominale:

DE ANGELIS ROBERTO	P	FELIZIANI GRAZIANO	P
SILVESTRI DANIELA	P	CATALDI GIOVANNI	P
BUFFONE FEDERICO	P	DE ANGELIS NAZARIO	P
CIOTTI MARISA	P	DI NICOLA ANDREA	P

=====

Assegnati n. 11	Presenti n. 8
In carica n. 08	Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sign. DE ANGELIS ROBERTO nella sua qualità di SINDACO
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr. Enrico Equizi;
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

SILVESTRI DANIELA
BUFFONE FEDERICO
CATALDI GIOVANNI

La seduta é Pubblica

COMUNE DI COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROPOSTA N. 12 DEL 21.03.2018 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: AREA TECNICA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: GEOM. MARILENA D'ANGELO

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. SOPPRESSIONE COMMISSIONE EDILIZIA.

TESTO DELLA PROPOSTA:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che il Comune di Cossignano è dotato del regolamento edilizio comunale (REC), redatto in adeguamento al regolamento edilizio tipo regionale (RETR), ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 14.9.1989, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/02/1994;

RILEVATO che alla data del 03.06.2003 è entrato in vigore il DPR del 6.6.2001 n. 380, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo Unico sull'Edilizia) - pubblicato nella GU n. 245 del 20.10.2001 - e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore del Testo Unico sull'Edilizia e con le varie integrazioni e modificazioni apportate al testo originario, sono state apportate importante novità in materia edilizia, in particolare si rilevano sostanziali modificazioni nella classificazione dei titoli abilitativi e delle relative procedura, oltre che l'attivazione dello Sportello Unico dell'Edilizia;

RICORDATO che l'art.1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., "*... contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia...*", mentre l'art. 2 della citata normativa demanda alle Regioni, nell'ambito della loro potestà legislativa concorrente, la possibilità di integrare la stessa normativa nel rispetto dei principi fondamentali dettati;

PRESO ATTO che la Regione Marche con Legge Regionale del 20.04.2015, n. 17 ed in attuazione dei principi fondamentali contenuti nella normativa statale vigente ha altresì provveduto, nell'ambito delle proprie competenze, a disciplinare l'attività edilizia ai fini di semplificare e accelerare, anche mediante l'informatizzazione, i procedimenti del settore e di promuovere l'innalzamento del livello di qualità delle opere e degli interventi, a tutela del benessere dei cittadini e dello sviluppo economico e tecnologico dei settori produttivi interessati;

SPECIFICATO che, in tale contesto, l'art. 2 comma 4 delle D.P.R. 380/2001 stabilisce che i Comuni, nell'ambito della loro autonomia statutaria e normativa, disciplinano l'attività edilizia, lasciando discrezionalità e facoltà all'ente di istituire la commissione edilizia; in tal

caso il Comune, qualora intenda costituirla, deve indicare nel regolamento gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2009 sono state apportate modificazioni al suddetto regolamento edilizio, nello specifico al Titolo IV – Commissione Edilizia Comunale – (artt. 14, 15, 16, 17 e 18), modificandone la composizione, l'integrazione ed il funzionamento e nello specifico si è proceduto alla variazione degli artt. 14, 15, 17 e all'abrogazione degli artt. 16 e 18;

RILEVATO che il ruolo consultivo della Commissione Edilizia Comunale, originariamente ritenuto indispensabile, ha assunto nel tempo, anche a seguito di nuove e recenti disposizioni normative introdotte dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 oltre a numerose sentenze giurisprudenziali, carattere sempre meno rilevante;

CONSIDERATA l'estensione degli interventi previsti a SCIA - che non prevede il parere della Commissione in sostituzione del Permesso di Costruire - ad una ampia casistica di interventi di ristrutturazione e anche di nuova costruzione a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, rendendo sempre più residuale la funzione della Commissione Edilizia Comunale;

RILEVATO che il Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 380 del 6 giugno 2001), all'art. 4, comma 2, recita: *“nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione Edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo”*, sancisce di fatto il carattere facoltativo;

RICHIAMATO il principio generale di divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

ATTESO che il parere della Commissione edilizia comunale è privo di propria autonomia funzionale e strutturale e non ha né formalmente, né sostanzialmente, valore provvedimentale di atto di assentimento o diniego della concessione edilizia richiesta, pur quando ne sia ravvisata obbligatoria l'acquisizione per il rilascio o diniego del provvedimento di concessione;

VISTO l'art. 96 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che prevede *“Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia”*;

EVIDENZIATO che l'attuale quadro normativo pone in rilievo alcuni importanti obiettivi e precisamente la piena efficacia ed efficienza dell'attività procedimentale della Pubblica Amministrazione incentrata:

1. nella semplificazione amministrativa;
2. nella separazione di competenze tra gestione e indirizzo politico;

3. nello sgravio del procedimento amministrativo da inutili appesantimenti, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO opportuno procedere allo snellimento delle procedure in materia edilizia, secondo il principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi edilizi;

RAVVISATA pertanto l'opportunità, avendo perso la commissione edilizia comunale il carattere di organo necessario ex lege, nonché la sua originaria rilevanza ed utilità, di sopprimere la stessa;

DATO ATTO che la soppressione della Commissione Edilizia Comunale comporta l'abrogazione del Titolo IV "*Commissione Edilizia Comunale*" e conseguentemente degli articoli 14, 15 e 17 e la conferma dell'abrogazione degli artt. 16 e 18 del vigente Regolamento Edilizio Comunale e nello specifico:

- art. 14 - *Definizione e compiti della Commissione Edilizia*
- art. 15 - *Composizione e nomina della Commissione Edilizia*
- art. 16 - *ABROGATO*
- art. 17 - *Funzionamento della Commissione edilizia*
- art. 18 - *ABROGATO*

RITENUTO opportuno di sostituire il TITOLO IV con "*SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE*" e riformulare l'art. 14 - "*Soppressione della Commissione Edilizia*" stabilendo: "*E' soppressa la commissione edilizia. Le relative funzioni sono svolte dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e, ove costituito, dallo sportello unico per l'edilizia*";

RAVVISATA l'esigenza di indicare nell'ALLEGATO "A" della presente proposta le variazioni proposte da apportare al vigente Regolamento Edilizio Comunale,

DATO ATTO che con Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 29 agosto 2012 è stato definitivamente approvato il Piano Regolatore Generale in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale;

RICHIAMATA la seguente normativa urbanistica:

- la legge urbanistica n. 1150 del 17.8.1942 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge urbanistica della Regione Marche n. 34 del 5.8.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPR n. 380 del 6.6.2001, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo Unico sull'Edilizia), e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale (REC), approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 25/02/1994, secondo quanto previsto dal Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 23 del 14.09.1989 concernente "Regolamento Edilizio Tipo" e le successive variazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

P R O P O N E

1. DI APPROVARE i contenuti della premessa;

2. DI SOPPRIMERE, per i motivi indicati in premessa, la Commissione edilizia comunale quale organismo non più indispensabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'art. 4 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380;
3. DI DARE ATTO che la soppressione di cui trattasi comporta l'abrogazione del Titolo IV "COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE" e degli articoli 14, 15 e 17, confermando l'abrogazione degli artt. 16 e 18 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, come meglio indicato nell'Allegato "A" alla presente proposta;
4. DI DARE ATTO, conseguentemente, di sostituire il TITOLO IV con "SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE" e riformulare l'art. 14 - *"Soppressione della Commissione Edilizia"* stabilendo: *"E' soppressa la commissione edilizia. Le relative funzioni sono svolte dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e, ove costituito, dallo sportello unico per l'edilizia"*;
5. DI PRENDERE ATTO che non prevedendo la variazione in oggetto del Regolamento Edilizio Comunale norme difformi dai parametri urbanistico-edilizi previsti dall'articolo 13 ad oggetto: *"Definizioni degli indici e parametri"* della suddetta regolamentazione edilizia, la stessa non è soggetta al rilascio di parere da parte della Giunta Provinciale, così come stabilito dall'articolo 26, comma 12 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e ss.mm.ii.;
6. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica e di Governo del Territorio, l'adempimento degli atti connessi e consequenziali al presente deliberato.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i parere di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo):

Favorevole 21 marzo 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Geom. Marilena D'Angelo

Il Sindaco - Presidente riferisce che in questi ultimi anni il ruolo consultivo della Commissione Edilizia Comunale, originariamente ritenuto indispensabile, ha assunto nel tempo, anche a seguito di nuove e recenti disposizioni normative e numerose sentenze giurisprudenziali, carattere sempre meno rilevante. Molti comuni, già dopo l'entrata in vigore dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000, hanno provveduto, nell'ambito della loro autonomia, a sopprimere la Commissione Edilizia comunale, ritenendola organismo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali, ed attribuendo le relative competenze all'ufficio che riveste preminente competenza in materia. Considerato che il Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 380 del 6 giugno 2001), all'art. 4, comma 2, recita: "nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione Edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo" sancisce di fatto il carattere facoltativo della Commissione Edilizia Comunale, al fine di semplificare il procedimento amministrativo relativo al rilascio dei Permessi a costruire ed approvare gli strumenti urbanistici attuativi ed evitare così un aggravamento delle relative procedure, si propone abrogare gli articoli del Regolamento Edilizio che prevedono l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Edilizia comunale. Le relative funzioni saranno svolte dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale e, ove costituito, dallo sportello unico per l'edilizia, così come puntualizzato nel regolamento edilizio comunale che verrà modificato. Con l'approvazione della seguente proposta si dà mandato al Responsabile dell'Area tecnica e di Governo del Territorio l'adempimento degli atti connessi e consequenziali al presente deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 08

Votanti n. 08

Voti favorevoli n. 08,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di:

1. DI SOPPRIMERE, per i motivi indicati in premessa, la Commissione edilizia comunale quale organismo non più indispensabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'art. 4 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380;
2. DI DARE ATTO che la soppressione di cui trattasi comporta l'abrogazione del Titolo IV "COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE" e degli articoli 14, 15 e

17, confermando l'abrogazione degli artt. 16 e 18 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, come meglio indicato nell'Allegato "A" alla presente proposta;

3. DI DARE ATTO, conseguentemente, di sostituire il TITOLO IV con "SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE" e riformulare l'art. 14 - "Soppressione della Commissione Edilizia" stabilendo: "E' soppressa la commissione edilizia. Le relative funzioni sono svolte dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e, ove costituito, dallo sportello unico per l'edilizia";
4. DI PRENDERE ATTO che non prevedendo la variazione in oggetto del Regolamento Edilizio Comunale norme difformi dai parametri urbanistico-edilizi previsti dall'articolo 13 ad oggetto: "Definizioni degli indici e parametr?" della suddetta regolamentazione edilizia, la stessa non è soggetta al rilascio di parere da parte della Giunta Provinciale, così come stabilito dall'articolo 26, comma 12 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e ss.mm.ii.;
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area tecnica e di Governo del Territorio, l'adempimento degli atti connessi e consequenziali al presente deliberato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to DE ANGELIS ROBERTO

Il Segretario
f.to Dr. Enrico Equizi

=====
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 30-04-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 15-05-2018,
N. ALBO 177 ;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, li

IL Segretario
Dr. Enrico Equizi

=====
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: []

- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
Dr. Enrico Equizi